COMUNE DI Zubiena

Provincia di Biella

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

E DOCUMENTI ALLEGATI

REVISORE UNICO

MECOZZI MASSIMO

VERBALE N. 13/2020 - PARERE ESPRESSO IN DATA 1 dicembre 2020

Revisore Unico

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Il Revisore Unico

esaminata la proposta di bilancio di previsione 2021-2023 unitamente agli allegati di legge; Visto:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- il d.lgs. 23/6/2011 n.118;
- i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011);
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- lo statuto ed al regolamento di contabilità;

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023 del Comune di Zubiena che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Villarbasse, li 01/12/2020

Maelle codo:

IL REVISORE

VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Mecozzi Massimo, revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL:

- □ ricevuto in data 12/11/20 lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023, e i relativi seguenti allegati obbligatori:
 - verbale di approvazione da parte della giunta comunale n. 79 del 11/11/20
 - DUP approvato dal consiglio comunale ed aggiornamento DUP
 - lo schema di bilancio per missioni e programma previsto dall'allegato n. 9 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, ai fini conoscitivi;
 - il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del D.Lgs. 163/2006; Non sussiste
 - la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001); delibera giunta comunale n. 73 del 11/11/2020
 - la delibera della G.C. n. 70 del 11/11/2020 di destinazione dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
 - la delibera in merito agli indirizzi da rispettare per la copertura tariffaria dei servizi comunali; non sussiste;
 - delibera piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L. 112/2008); delibera n. 80 del 11/11/2020
 - piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 Legge 244/2007;
 - programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46, comma 2, Legge 133/2008: non sussistente in quanto non presenti collaborazioni come comunicato dal servizio finanziario
 - limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46, comma 3, Legge 133/2008); non sussistente in quanto non presenti incarichi come comunicato dal servizio finanziario
 - limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 della Legge 12/11/2011, n.183); non sussistente in quanto non presente come comunicato dal servizio finanziario
 - i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L.78/2010; non superati come comunicato dal servizio finanziario
 - i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della Legge 20/12/2012 n. 228; non superati come comunicato dal servizio finanziario
 - i limiti massimi di spesa disposti dai commi da 8 a 13 del d.l. 66/2014; non superati come comunicato dal servizio finanziario

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- nota tecnica al bilancio di previsione a commento delle voci di bilancio
- u viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

- u visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- u visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

EQUILIBRI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

Per gli enti in equilibrio

Dal preconsuntivo dell'esercizio 2020 risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultato debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- la gestione dell'anno 2020 è stata improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario disposti dall'art. 31 della Legge 12/11/2011, n.183 ai fini del patto di stabilità interno;

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2021-2023, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del d.lgs.18/8/2000 n.267).

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2021-2023)

	CASSA	COMPETENZA			I	CASSA	COMPETENZA		
	ANNO DI	ANNO DI	COMPETENZA	COMPETENZA		ANNO DI	ANNO DI	COMPETENZA	COMPETENZA
ENTRATE	RIFERIMENTO	RIFERIMENTO	ANNO 2022	ANNO 2023	SPESE	RIFERIMENTO	RIFERIMENTO	ANNO 2022	ANNO 2023
	DEL BILANCIO	DEL BILANCIO				DEL BILANCIO	DEL BILANCIO		
	2021	2021				2021	2021		
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	70.000,00	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidita		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	autorizzato e non contratto				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.013.112,65	748.767,64	763.742,99	779.017,87	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.140.525,53	936.026,58 <i>0,00</i>	954.367,09 <i>0,00</i>	973.454,47 <i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	38.951,95	33.321,00	33.987,42	34.667,17					
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	224.713,72	211.816,82	215.673,13	219.986,61					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	985.384,79	918.260,00	63.525,20	63.795,70	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.115.676,41	933.560,00 <i>0,00</i>	79.131,20 <i>0,00</i>	79.713,82 <i>0,00</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attiv	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivi finanziarie					finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.262.163,11	1.912.165,46	1.076.928,74	1.097.467,35	Totale spese finali	2.256.201,94	1.869.586,58	1.033.498,29	1.053.168,29
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.754,55	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	63.990,96	42.578,88 <i>0,00</i>	43.430,45 <i>0,00</i>	44.299,06 <i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e	408.567,42	345.714,51	352.628,80	359.681,37	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	408.442,98	345.714,51	352.628,80	359.681,37
partite di giro Totale titoli	2.672.485,08	2.257.879,97	1.429.557,54	1.457.148,72	Totale titoli	2.728.635,88	2.257.879,97	1.429.557,54	1.457.148,72
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.742.485,08	2.257.879,97	1.429.557,54	1.457.148,72	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.728.635,88	2.257.879,97	1.429.557,54	1.457.148,72
Fondo di cassa finale presunto	13.849,20				'				

Verifica equilibri di bilancio

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2021-2023)

BILANCIO DI PREVISIONE

Comune di

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2021-2023)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	70	.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		993.905,46 <i>0,00</i>	1.013.403,54 <i>0,00</i>	1.033.671,65 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)		936.026,58	954.367,09	973.454,47
- fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00 12.803,10	0,00 13.059,17	0,00 13.320,35
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		42.578,88 0,00 0,00	43.430,45 0,00 0,00	44.299,06 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			15.300,00	15.606,00	15.918,12
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEG					го
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00

disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	15.300,00	15.606,00	15.918,12
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	918.260,00	63.525,20	63.795,70
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	15.300,00	15.606,00	15.918,12
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	933.560,00 <i>0,00</i>	79.131,20 <i>0,00</i>	79.713,82 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 7 - DAGAR CALSA SA TAL MALLYAF		0.00	0.00	0.00
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-	1	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
				·
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

carac correction and according according to the correction of the				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese				
correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		0,00	0,00	0,00

Verifica iscrizione ed utilizzo dell'avanzo

Non è stato iscritto in bilancio il presunto avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2020, finalizzato alle spese di cui alle lettere a), b) e c) del 2° comma dell'art. 187 del TUEL.come indicato nella nota integrativa al bilancio

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nel DUP siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato (relazione di inizio mandato e piano generale di sviluppo) e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

<u>Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni</u>

programma triennale lavori pubblici

1) Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici del periodo 2021-2023 di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, non sussiste

programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con delibera di giunta n. 73 del 11/11/2020. Tale delibera è stata trasmessa al revisore il quale ha accertato che siano rispettati i dettami dell'art.19 comma 8 della Legge 448/2001. (ndr A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate)

Verifica della coerenza esterna

Saldo di finanza pubblica

Come disposto dalla legge di bilancio 2017 i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del patto regionale orizzontale e patto nazionale orizzontale, deve essere non negativo.

Per gli anni 2021-2023 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza non è considerato il FPV di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Pertanto la previsione di bilancio 2021/2023 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

In caso di mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o

province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni assicurano il recupero di cui all' articolo 9, comma 2 della legge 243/2012 e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni nel triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

- b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'art. 9 comma 2 della legge 243/2012. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;
- c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1%. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente a quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamento al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;
- d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'art.9 del D.L. 31/5/2010 n.78;
- f) nell'anno successivo a quello di inadempienza il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo così come determinato nella tabella sopra riportata a pagina 6

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per il periodo 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie - Imposte

Le previsioni di entrate tributarie sono state effettuate con prudenza nel rispetto delle norme attualmente vigenti che impongono il divieto all'aumento dei tributi rispetto ai livelli applicati nel 2015 ex art. 1 comma 26 legge 208/2015

TARI

L'ente ha previsto nel bilancio 2021-2023, tra le entrate tributarie per competenza la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2015). La previsione comprende il tributo provinciale nella misura deliberata dalla provincia ai sensi del

comma 666 dell'art. 1 della legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti.

Il Consiglio Comunale approverà le tariffe entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per missione è stato dato al revisore sotto forma di bilancino di controllo al fine di comunicare un maggior dettaglio delle voci

Spese di personale

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI Zubiena periodo 2021-2023

Come deliberato:

Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023

Nessuna assunzione Nessuna assunzione Nessuna assunzione

La spesa del personale prevista per il periodo 2021-2023, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

□ dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

- □ dei vincoli disposti dall'1/1/2013 dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa:
- □ dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

L'organo di revisione ha altresì accertato come richiesto dal comma 10 bis dellart. 3 del d.l. 90/2014:

- a) il rispetto del limite delle assunzione disposto dall'art.3, comma 5 del d.l. 90/2014;
- b) il rispetto del contenimento della spesa di personale disposto dal comma 5 bis dell'art. 3 del citato d.l. 90/2014;

Il trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2021 al 2023 per i singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l'anno 2010, come disposto dall'art.9, comma 1 del D.L. 78/2010..

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

Si è tenuto conto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell'art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell'art.47 della legge 66/2014,

Spese per autovetture (art.5 comma2 d.l. 95/2012)

L'ente rispetta il limite disposto dall'art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, non superando per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Fondo crediti di dubbia esigibilità

In applicazione del punto 3.3 e dell'esempio n.5 del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'ammontare del fondo è stato determinato applicando le seguenti aliquote alle categorie di entrate previste al valore nominale che potrebbero comportare dubbia esigibilità:

categoria entrata	aliquota	0	Quota prevista 2021	Quota prevista 2022	Quota prevista 2023
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	2,09%		11.668,65	11.902,03	12.140,07

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come sopra dimostrato nel capitolo delle verifiche degli equilibri.

Limitazione acquisto immobili

La spesa prevista per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 138 della Legge 24/12/2012 n.228.

(Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1º gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese.
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.)

INDEBITAMENTO

Limiti capacità di indebitamento

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese d'investimento risulta compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

(L'importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti (mutui, prestiti obbligazionari ed apertura di credito) precedenti assunti ed a quello derivante dalle garanzie prestate ai sensi dell'art.207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi non deve superare il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli (primi due titoli per le comunità montane) del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione del prestito.)

(Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e dell'art. 30, comma 15, della Legge n. 289/02 sussiste il divieto per gli enti di indebitarsi per finanziare spese diverse da quelle di investimento. La definizione di indebitamento e delle spese di investimento finanziabili con lo stesso, sono contenute nell'art. 3, commi da 16 a 21 della Legge 350/2003).

(Il comma 539 dell'art.1 della legge 190/2014 aumenta al 10% la percentuale degli interessi passivi sulle entrate correnti)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2021-2023)

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D. N. 267/2000	L.gs.	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	676.203,15	752.594,72	748.767,64
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	33.283,96	44.254,95	33.321,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	102.751,85	186.083,36	211.816,82
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		812.238,96	982.933,03	993.905,46
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale :	(+)	81.223,90	98.293,30	99.390,55
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		81.223,90	98.293,30	99.390,55
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2020	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE	1			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00
			1

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
- □ delle variazioni rispetto all'anno precedente

l'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati.

IL REVISORE

(Mecozzi Massimo)